

CRITERI PER L'ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

Premessa

Come noto, in base alla disciplina di settore, i rifiuti vengono classificati urbani se prodotti dalle utenze domestiche e speciali se prodotti dalle utenze non domestiche. Per quota parte dei rifiuti speciali sussiste il principio di assimilabilità, che ne permette l'inclusione nei circuiti normalmente dedicati alle utenze domestiche sulla base di specifici criteri. La vigente legislazione in materia di rifiuti (D.Lgs. 152/2006) prevede che i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali a rifiuti urbani debbano essere definiti da apposito provvedimento dello Stato.

Poiché il decreto di definizione di tali criteri da parte del D. Lgs 152/2006, non è stato ancora emanato, occorre rifarsi, anche per precisa indicazione della legge Finanziaria 2007 a disposizioni precedenti il D. Lgs 152/2006 quali il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ed alla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

La Legge Regionale 11 del 13.05.09, recante "Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate", all'art. 13 prevede che gli ATI con i Piani d'ambito definiscano i criteri per l'assimilazione dei rifiuti nel rispetto delle linee guida elaborate dalla Regione.

In attuazione di detto art. 13, al fine di fornire criteri di assimilazione uniformi per l'intero territorio regionale, è stato predisposto il presente documento contiene i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani in attesa dell'emanazione degli stessi criteri da parte dello Stato ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

Sino all'emanazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 152/2006, dei criteri qualitativi e quali quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio, nonché da ospedali istituti di cura e affini, sia pubblici che privati che rispettino i criteri sotto riportati.

Criteri generali

I rifiuti speciali non pericolosi possono essere assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) I rifiuti speciali non pericolosi abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
- b) I rifiuti speciali non pericolosi siano compresi nel seguente elenco "Criteri Qualitativi";
- c) I rifiuti speciali non pericolosi assimilabili rientrino nei limiti quantitativi di cui al seguente elenco "Criteri quantitativi";

d) I rifiuti speciali non pericolosi siano compatibili con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio comunale e sul territorio dell'ATI di appartenenza e con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo della gestione dei rifiuti;

e) La gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati deve essere assicurata secondo i principi di cui alle linee guida di attuazione del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti Urbani (D.G.R. n. 1229 del 7 Settembre 2009) ed effettuata prioritariamente attraverso i sistemi di raccolta delle frazioni omogenee dalle quali sono costituiti detti rifiuti;

f) Devono essere rispettati i principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza di cui all'art. 178 del D.Lgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti da parte delle Amministrazioni Comunali e degli ATI.

g) L'assimilazione dei rifiuti di imballaggio deve avvenire esclusivamente entro i limiti stabiliti dagli artt. 221 e 226 del D.Lgs 152/2006.

Criteri qualitativi

Sono qualitativamente assimilabili agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi previsti nel seguente elenco:

02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 11 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 041

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 Imballaggi in carta e cartone

15 01 02 Imballaggi in plastica

15 01 03 Imballaggi in legno

15 01 04 Imballaggi in metallo

15 01 05 Imballaggi in materiali compositi

15 01 07 imballaggi in vetro

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 133

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02

15

16 06 batterie e accumulatori

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO NONCHE DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01 vaglio

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 25 Oli e grassi commestibili

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti del mercati (ad esempio la frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati a matrice organica — esclusi gli scarti di macelleria e pescheria

20 03 07 rifiuti ingombranti

Criteri quantitativi

Nella definizione dei limiti quantitativi dell'assimilazione, i presenti criteri fanno riferimento ai seguenti principi:

- riduzione della quantità di rifiuti speciali assimilati destinati allo smaltimento;
- limitazione della quantità di imballaggi secondari e terziari gestiti dal servizio pubblico;
- favorire la raccolta differenziata per le utenze come le scuole, le collettività, gli enti pubblici e per le frazioni merceologiche per i quali sia arduo l'avvio a recupero in circuiti privati (rifiuto organico)

I seguenti limiti massimi, espressi in Kg di rifiuti prodotti per anno e distinti per CER rappresentano i valori limite dei quantitativi di rifiuti che possono essere considerati assimilati.

DESCRIZIONE CER m/anno Kg/anno

(indicativo)

Scarti da lavorazioni alimentari inutilizzabili per il consumo o la trasformazione 02 03 04 15 5.000

(ad esempio 02 06 01

panificazione, attività artigianali di confezionamento di cibi, ecc) 02 07 04

Scarti di corteccia e sughero 03 01 01 7,5 1.000

Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non pericolosi 03 01 05 5 1.000

Toner esauriti non pericolosi 08 03 18 0,240 50

Vetro 15 10 07 100 20.000

20 01 02

Imballaggi in carta e cartone 15 01 01 w 30.000

Imballaggi in plastica 15 01 02 1000 20.000

Imballaggi in legno 15 01 03 100 4.000

Imballaggi in metallo 15 01 04 100 4.000

Imballaggi in materiali compositi (poliaccoppiati, ecc.) 15 01 05 40 2.000

Vaglio proveniente da impianti per il trattamento delle acque reflue 19 08 01 Nessun limite

Carta e cartone (nessun limite per scuole, collettività e uffici pubblici) 20 01 01 25 5.000

uffici pubblici)

Abbigliamento prodotti e tessili 20 01 10 2 200

20 01 11

Rifiuto biodegradabile da cucine e mense 20 01 08 Nessun limite

Oli e grassi commestibili 20 01 25 0,25 25

Vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolosi 20 01 28 1 50

Detergenti non pericolosi 20 01 30 1 25

ivieucanaia non citotossici e citostatici 20 01 32 - 25

Batterie e accumulatori non pericolosi 20 01 34 0,02 50

16 06 04

16 06 05

Apparecchiature elettriche ed elettroniche e 20 01 36 10 1.000

componenti rimossi da apparecchiature fuori uso non 16 02 14

pericolosi 16 02 16

Manufatti in legno non imballaggi 20 01 38 2 1.000

Plastica (non imballaggi) 20 01 39 50 1.000

Vietato 20 01 40 5 5.000

Rifiuti biodegradabili da parchi e giardini (ad esempio ramaglie, sfalci, potature) provenienti esclusivamente da utenze pubbliche) 20 02 01 1.250 50.000

Rifiuti di mercati (frazione organica da rifiuti urbani e speciali non pericolo assimilati a matrice organica esclusi gli scarti di macelleria e pescheria) 20 03 02 Nessun limite

Rifiuti cimiteriali da esumazione e estumulazione 20 02 03 Nessun limite

Rifiuti urbani non differenziati (nessun limite per ospizi, case di riposo, edifici religiosi, asili, scuole e altre collettività) 20 03 01 100 10.000

Rifiuti ingombranti 20 03 07 5 200

I rifiuti che superano le suddette soglie quantitative per ciascun codice vanno considerati rifiuti speciali nella loro interezza e non solo per la quota eccedente il limite quantitativo. Nelle modalità di raccolta dei rifiuti previste dal Piano Regionale il controllo e il rispetto dei conferimenti al servizio pubblico nei limiti definiti dalle soglie quantitative di assimilazione, verrà eseguita in forma indiretta valutando le caratteristiche dei servizi dedicati domiciliari (volumi dei contenitori e frequenze di raccolta) che sono assegnate alle varie utenze non domestiche e confrontandoli con le soglie volumetriche indicative.